

Tribunale Bari, Sezione L civile

Sentenza 12 ottobre 2016, n. 4754 Data udienza 12 ottobre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEI POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Antonia Salamida, all'udienza del 12.10.16 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3192/11 vertente tra Ed. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N.So. - opponente - e Pe.Mi. - opposto contumace - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.02.11 la Ed. S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15/11 del 10/11.01.11, con il quale il Giudice del Lavoro di Bari le aveva ingiunto il pagamento in favore di Fe.Mi. della somma di Euro 2.561,84 a titolo di omesso pagamento delle quote di tfr per il periodo 01.07.2004 - 28.02.2006 e per l'anno 2009, e chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese di lite. Assumeva l'infondatezza della pretesa monitoria per l'insussistenza del credito ingiunto. Fe.Mi., regolarmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. L'opposizione va accolta per i motivi di seguito indicati. Preliminarmente, per nota e consolidata regola giurisprudenziale, con l'opposizione si ristabilisce nel processo la posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore opposto assume la qualità di attore ed ha l'onere di provare il suo credito, mentre il debitore assume la qualità di convenuto, tenuto perciò a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Corollari di tale principio sono che la pronuncia del decreto ingiuntivo non vale a far presumere il credito dell'ingiungente e che l'opposizione è sufficiente, per se stessa, a ripristinare le posizioni probatorie delle parti secondo il loro interesse ad agire o a resistere all'azione (così, sin da Cass. 16.5.1951 n. 1205; cfr. pure, fra le successive, Cass. 15.5.1974 n. 1385 e 12.5.1980 n. 3102). Tanto premesso circa la distribuzione degli oneri probatori, si rileva che in atti manca il fascicolo della fase monitoria. La Suprema Corte di Cassazione cori una recente pronuncia della prima sezione ha ribadito l'orientamento già consolidato in pregresse pronunce secondo il quale in difetto di produzione dei documenti offerti in comunicazione gli stessi non entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto. Tanto testualmente prevede, nel corpo della relativa motivazione, la richiamata sentenza "Ed infatti, come affermato nella pronuncia 8955/2006 (e conforme, la precedente 19992/2004), la parte avrebbe dovuto depositare nel giudizio di opposizione i documenti del ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che la documentazione di corredo al ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione ai decreto, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il

fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto". Similmente Cass. III Sez., sentenza n. 8955/2006, sanciva "La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione ed il decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto. L'omessa produzione in primo grado non preclude alla parte opposta rimasta contumace in primo grado in un giudizio regolato dall'art. 345 cod. proc. civ. nel testo previgente alla sostituzione operata dalla legge n. 353 del 1990, di produrre i documenti in appello, senza che sia necessario proporre appello incidentale ove il giudizio di primo grado sia stato definito con la conferma della pretesa posta a base dell'ingiunzione". Ne consegue che la mancata produzione dei documenti sui quali si fonda la richiesta monitoria di condanna ha precluso ogni delibazione circa la fondatezza di quest'ultima con la conseguenza che, nel caso di specie, l'opposto - attore in senso sostanziale in quanto ingiungente nella fase monitoria - rimasto contumace in giudizio non ha dato prova del suo credito. Parimenti, la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente al complesso degli altri elementi emersi in giudizio, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova" - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario; il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240). Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è idoneo a costituire quel riscontro necessario al fine di dare rilevanza alla condona inerte del convenuto opposto il quale non si è presentato per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte opponente in relazione all'integrale pagamento delle somme pretese a titolo di tfr. Sostiene, infatti, parte opponente che Pe.Mi. sia stato regolarmente e totalmente soddisfatto dalla società Ed. S.r.l. anche con riferimento al credito oggetto del presente giudizio (afferente il presunto omesso pagamento del TFR maturato per i due distinti periodi lavorativi). A tal fine ha depositato gli originali dei prospetti di paga relativi ai periodi lavorativi dedotti nel ricorso monitorio (cfr. ricorso in opposizione, all.ti da 1 a 21 per il primo periodo, all.ti da 22 a 32 per il secondo periodo), regolarmente consegnati al lavoratore, sottoscritti per quietanza e - evidentemente - non oggetto di contestazione nell'odierno giudizio. Trattasi, in particolare, delle buste paga di febbraio 2006 e di novembre 2009, concernenti il pagamento dei due importi di TFR (cfr. ricorso in opposizione all.ti 21 e 32). Dette buste paga, come tutte le altre relative alle retribuzioni mensili, riportano la seguente attestazione "Dichiaro che i dati riportati nel presente prospetto paga sono rispondenti a verità e che appongo la mia firma per ricevuta dello stesso e dell'importo netto sopra evidenziato come netto da

pagare" seguita dalla sottoscrizione del lavoratore, come detto, non oggetto di contestazione nell'odierno giudizio, attesa la contumacia di parte opposta (ingiungente in sede monitoria). Orbene, deve all'uopo evidenziarsi quanto segue. In materia di portata probatoria dei prospetti paga, la Corte di Cassazione ha sostenuto che: "non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga," (Sez. L, Sentenza n. 9588 del 14/07/2001 - Rv, 548204). Tanto in applicazione dei principi stabiliti dall'art. 1199 Cod. Civ.: il rilascio della busta paga (rectius; prospetto paga), siccome imposto dalla legge (art. 1 L. 5 gennaio 1953, n. 4), non può produrre di per sé le stesse conseguenze connesse al rilascio della quietane ed avere, quindi, lo stesso valore negoziale, tanto più che trattasi di documento proveniente dal debitore, non dal creditore. Anche la sottoscrizione della busta paga, di per sé, non ha valore di quietanza quando da tale espressa indicazione essa non sia accompagnata, per potendo essa avere solo valore di ricevuta del prospetto paga (e ciò in funzione di prova non del pagamento, bensì dell'assolvimento dell'obbligo, amministrativamente sanzionato, del suo rilascio). Con la conseguenza che la mera sottoscrizione del prospetto, non assumendo valore di quietanza, non può assurgere a prova dell'estinzione del debito del datore di lavoro. Peraltro, a norma dell'art. 2 L. 4/53, "le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo". Gli importi riportati sui prospetti paga, dunque, devono necessariamente trovare corrispondenza nelle scritture contabili. Sicché, attribuire a queste ultime la portata probatoria invece negata ai prospetti paga equivale a privare di senso quanto sin qui sostenuto dalla Suprema Corte in subiecm materia. Va, altresì, aggiunto che nemmeno l'apposizione della firma per quietanza espressa soddisfa, in modo automatico, l'onus probandi di chi adduce il fatto estintivo dell'obbligazione, posto che trattasi pur sempre di dichiarazione di scienza priva di effetto negoziale la cui portata va valutata caso per caso (Sez. L, Sentenza n. 157 del 14/01/1986). Orbene, tutto ciò premesso, nel caso in esame, deve in primo luogo rilevarsi che sono in atti le buste paga emesse dal datore di lavoro e firmate dallo stesso non solo per ricevuta - firme mai disconosciute - ma altresì per quietanza dell'importo netto da pagare. A fronte di tale dato, parte opposta non ha dato prova dei propri assunti. Pertanto, se è pur vero che ricade sul datore l'onere di provare il pagamento e che l'apposizione della firma per ricevuta, nel senso innanzi precisato, non appare sufficiente, è pur sempre vero che le buste paga firmate (e non disconosciute) costituiscono indizio valido e inizio di prova del pagamento di quelle somme: in mancanza di altri elementi probatori, anche in termini di verosimiglianza, possono essere considerati idoneo supporto dell'onere di prova incombente sul datore di lavoro. A tanto si aggiunge che parte opponente ha depositato le copie conformi degli estratti del "giornale generale", anni 2006 e 2009 (cfr. ricorso in opposizione all.ti 33 e 34), dove risultano registrate le somme corrisposte al Pe. a titolo di TFR, In particolare, a pag. 42 dell'estratto relativo al 2009 (all. 34) è, specificamente, indicato il cognome dell'ingiungente e l'importo "netto" corrisposto (pari ad Euro 903,68 come da busta paga di novembre 2009). A pag. 8 dell'estratto relativo al 2005 (all. 33) è, altresì, indicato, il cognome del Fe., unitamente ad altri quattro dipendenti, nonché l'importo globale delle somme corrisposte dalla deducente ai quattro lavoratori (tra cui il Pe.) a titolo di TFR, complessivamente ammontanti ad Euro 12.143,00. Pertanto, considerato il complesso dei dati probatori raccolti nel

presente giudizio e in adesione al pensiero giurisprudenziale secondo cui "In presenza di una busta paga sottoscritta, deve ritenersi sussistente una presunzione di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga, presunzione che, se pure non assoluta, necessita, per essere superata, della prova, questa volta gravante a carico del creditore, della insussistenza del carattere di quietanza della sottoscrizione stessa (cfr. in proposito Cass. Sez. L, n. 9588 del 14/07/2001), deve concludersi per raccoglimento dell'opposizione. Le spese processuali - liquidate come da infrascritto dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al d m. 55/2014 ed, in particolare, della limitata attività processuale svolta - seguono la soccombenza dell'opposto, con attribuzione al procuratore antistatario. P.Q.M. definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28.02.2011 da Ed. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Pe.Mi., così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 15/11 del 10/11.01.11; condanna Pe.Mi. al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 981,00, oltre rimborso spese forfetari e in misura del IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Così deciso in Bari il 12 ottobre 2016. Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2016.